C12449 - MARIGLIANO/BARCELLA ELETTROFORNITURE
Provvedimento n. 30148

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 maggio 2022;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Marigliano S.p.A. pervenuta in data 26 aprile 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Marigliano S.p.A. (di seguito "Marigliano") è una società attiva in Italia nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico civile ed industriale, principalmente attraverso l'assunzione di partecipazioni in società direttamente operanti in tale settore.
Marigliano è controllata da persone fisiche e il suo capitale è equamente suddiviso tra tre persone fisiche.
2. Nel 2020 il fatturato totale delle imprese del gruppo Marigliano interessate dalla concentrazione è stato pari a *[517-700]** milioni di euro per vendite in Italia.

3. Barcella Elettroforniture S.p.A. (di seguito "Barcella" o "la Target") è anch'essa attiva in Italia nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico civile ed industriale e il suo capitale è interamente detenuto da una persona fisica, la Signora *[omissis].*
4. Nel 2020 il fatturato realizzato in Italia da Barcella è stato pari a circa 136 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. La concentrazione notificata consiste nell'acquisizione da parte di Marigliano del controllo esclusivo di Barcella, attraverso l'acquisto dell'intero capitale di quest'ultima.
6. Non sono previste restrizioni accessorie all'Operazione di concentrazione notificata.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa.
8. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

IV.1 I mercati del prodotto e geografico interessati

9. Sulla base dei precedenti dell'Autorità[1], tenuto conto dell'attività svolta dalla società oggetto di acquisizione, sotto il profilo merceologico l'operazione in esame interessa il settore della commercializzazione all'ingrosso e, in misura marginale, al dettaglio di materiali elettrico, civile e industriale.
In base ai dati forniti dalle Parti, le vendite al dettaglio a privati e di piccoli elettrodomestici hanno infatti, per entrambe le Parti, un'incidenza inferiore al *[1-5%]* del rispettivo fatturato.
10. Tale ambito merceologico concerne la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio, da parte degli operatori del settore, di materiali elettrici di diverso tipo, che vengono destinati sia al settore elettromeccanico sia a quello elettronico e che sono acquistati dai clienti, in prevalenza industrie, enti pubblici, imprese edili, quadristi, specialisti dell'automazione industriale, installatori elettrici anche specializzati e di grandi dimensioni nonché, in misura minore, distributori al dettaglio che rivendono a persone fisiche o, in misura ancora inferiore, direttamente da privati.

* *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni]*

[1] *[Cfr. C12232 – SACCHI GIUSEPPE/DEMO, Provvedimento n. 27796 del 5 giugno 2019 e C12636 – MARIGIANO/EDIF-EDIF HOLDING, Provvedimento n. 28207 del 16 marzo 2021.]*

11. Secondo quanto rappresentato dalle Parti, si tratta di un settore maturo e soggetto a recenti cambiamenti con l'ingresso di concorrenti attivi anche a livello internazionale, per via dell'assenza di significative barriere all'ingresso di tipo, ad esempio, tecnologico e legale, come testimoniato dai diversi ingressi che si sono realizzati nel corso degli ultimi dieci anni.

La quasi totalità dei prodotti commercializzati in Italia è acquistata da fornitori con sede in UE. Le imprese partecipanti alla concentrazione non hanno affiliate estere. Le Parti riferiscono anche un significativo fenomeno di trasferimento di quote di mercato verso nuovi canali di distribuzione, tra cui l'e-*commerce* e la grande distribuzione organizzata, nonché l'emergere di nuovi sbocchi di mercati tra cui, ad esempio, il *building automation* e la domotica.

12. Secondo quanto rappresentato dalle Parti, si osserva un significativo fenomeno di vendite dirette - senza intermediazione dei grossisti - da parte dei produttori ai clienti finali, la cui attività risulta quindi in concorrenza con i distributori grossisti.

13. In base ai dati forniti dalla Parte notificante, a livello nazionale, la dimensione complessiva del settore espressa in valore delle vendite, ha superato i 12 miliardi di euro nel 2020. Di conseguenza, la quota di mercato vantata in tale ambito geografico da Marigliano nello stesso anno finanziario è stata pari a circa il *[1-5%],* mentre quella realizzata dalla Target è stata pari a circa l'*[1-5%].*

Esistono diversi e qualificati concorrenti attivi nel settore, con dimensioni paragonabili a quelle raggiunte dalle Parti: tra questi, Sonepar Italia (*[1-5%]*), Sacchi S.p.A. ([*1-5%]*), Comet S.p.A. (*[1-5%]*).

14. In base ai precedenti in materia, da un punto di vista geografico, la distribuzione all'ingrosso di materiale elettrico si ritiene di dimensione regionale, ovvero provinciale/pluri provinciale, in considerazione dell'ambito di operatività dei grossisti che, in generale, servono un'area territoriale piuttosto estesa (la distribuzione al dettaglio assume invece una rilevanza tipicamente locale). Nel caso di specie, comunque, non occorre addivenire ad una precisa delimitazione geografica del mercato, in quanto la valutazione dell'impatto concorrenziale dell'operazione non muta, quale che sia la definizione adottata.

15. In considerazione dell'attività svolta dalla società oggetto di acquisizione, dal punto di vista geografico risultano interessate dall'operazione in esame le regioni di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto e le rispettive province. In tali ambiti geografici Marigliano non è attiva se non in misura del tutto marginale, dal momento che la società è presente in Campania, Lazio, Puglia e Marche, ad eccezione di 4 punti vendita detenuti in Emilia Romagna. Tuttavia, la Parte notificante ha precisato che tali punti vendita sono localizzati nelle province della Romagna, mentre Barcella è presente nelle sole province Emiliane.

IV.2 Effetti dell'operazione

16. L'operazione in esame consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di Barcella da parte di Marigliano. L'acquisizione non comporterà sovrapposizioni di natura orizzontale tra le attività delle Parti nei mercati rilevanti del settore della commercializzazione di materiale elettrico civile e industriale, all'ingrosso e al dettaglio, dal momento che le parti sono attive in ambiti geografici differenti, ad eccezione di una limitata sovrapposizione in Emilia Romagna. La *ratio* dell'operazione risiede, infatti, nella volontà dell'acquirente di estendere geograficamente al nord Italia il proprio ambito di operatività.

17. Come anticipato, il commercio all'ingrosso di materiale elettrico assume una dimensione geografica regionale o subregionale. Le attività delle Parti di commercio al dettaglio di materiale elettrico incidono in misura marginale sul complesso delle vendite delle società. Marigliano è attiva – sia all'ingrosso sia al dettaglio – nelle regioni Campania, Lazio, Marche e Puglia e, solo marginalmente in Romagna, con 4 punti vendita. Barcella detiene punti vendita nelle sole regioni Lombardia, Veneto ed in Emilia. A livello nazionale, in ogni caso, la concentrazione darà luogo a una quota di mercato congiunta contenuta (*[5-10%]*), in presenza di diversi concorrenti con quote di mercato analoghe.

18. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare in maniera significativa le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame, consistente nell'acquisizione del controllo esclusivo di Barcella da parte di Marigliano, non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli